



SCADENZA DI VALIDITÀ DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Si avvisano gli interessati che il Documento di Piano del PGT di durata quinquennale, risulta scaduto (il vigente Piano di Governo del Territorio approvato in variante con deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 13.05.2016 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del 03.08.2016).

L'Amministrazione Comunale in data 1.06.2022 con la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 ha dato avvio al procedimento di redazione del nuovo Documento di piano e Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del Piano di Governo del territorio.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 30.01.2025 l'Amministrazione Comunale attualmente in carica ha formalizzato un atto di indirizzo per il prosieguo della procedura per la redazione del nuovo Documento di Piano, Variante al Piano delle regole e Piano dei Servizi del PGT di Basiano, avviato con deliberazione di G.C. n. 38/2022.

Dal punto di vista del regime delle aree, posto che il vigente P.G.T. permane nella sua validità per quanto riguarda le aree conformate e regolamentate dal solo Piano delle Regole e Piano dei Servizi, risulta opportuno precisare quanto di seguito riportato.

In attesa della redazione del nuovo Documento di Piano e fino alla sua approvazione:

- a) le disposizioni del Documento di Piano relativamente a tutte le aree del territorio comunale ricomprese negli Ambiti di Trasformazione (AT) non hanno più efficacia, con la conseguenza che non è più possibile avanzare proposte di negoziazione relative a dette aree in quanto sono da considerarsi prive di pianificazione (zone bianche);
- b) le domande riguardanti aree in Ambiti di Trasformazione (AT), già presentate, che non hanno concluso la fase di definizione interlocutoria tra Amministrazione Comunale e il soggetto proponente, e quindi le relative proposte, sono conseguentemente sospese nel loro iter;
- c) alle aree del territorio comunale prive di pianificazione, così come sopra identificate, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del D.P.R. 380/2001. In questo caso sono consentiti:
 - gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del primo comma dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;



- fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell'area di proprietà.

Si presta attenzione al fatto che nel caso di attività produttive la eventuale nuova edificazione deve rispettare entrambi i limiti, sia quello di rispetto dell'indice massimo nella misura di 0,03 mc/mq che quello del 10% di Superficie Coperta rispetto alla superficie di proprietà.

Basiano, 04.03.2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMBIENTE E TERRITORIO
Monica Leoni